



Provincia di Como

S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.03 SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 33 / 2020

OGGETTO: DPCM 11 MARZO 2020. MISURE FINALIZZATE A GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA PROVINCIA DI COMO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

- il DPCM in data 8 marzo 2020, di introduzione di misure urgenti di contenimento del contagio del virus COVID -19, ha disposto, in primo luogo, la ferma raccomandazione di evitare lo spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori individuati (che comprendono anche la Regione Lombardia), nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati, tra l'altro, da comprovate esigenze lavorative;
- il medesimo DPCM – in funzione del predetto obiettivo prioritario e fondamentale – raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto stesso, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie, fermo restando l'applicazione della misura del lavoro agile, disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81, come forma prioritaria di svolgimento delle attività lavorative per la durata dello stato di emergenza, e quindi fino al 3 aprile 2020, applicabile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli specifici accordi aziendali individuali, di cui all'art.19 della legge di che trattasi;
- il successivo DPCM, in data 11 marzo 2020, che dispone ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, ha altresì stabilito – ad integrazione di quanto sopra – che le pubbliche amministrazioni – fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza - assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi, stabiliti dalla citata legge 22 maggio 2017, n.81;
- quest'ultimo DPCM prevede inoltre che le pubbliche amministrazioni individuino le attività indifferibili da rendere mediante presenza in servizio sul luogo di lavoro;

RILEVATO quindi che la normativa richiamata è finalizzata all'introduzione di severe misure emergenziali – anche riferite alla gestione dei rapporti di lavoro delle pubbliche amministrazioni – tese ad evitare i movimenti delle persone fisiche, onde impedire per quanto possibile i momenti di

contatto fra le persone stesse, dai quali possa generarsi contagio epidemico;

Ritenuto quindi di adottare misure applicative degli indirizzi e dei contenuti dei due decreti presidenziali richiamati;

DECRETA

1. le misure finalizzate a garantire lo svolgimento dell'attività della Provincia di Como, assicurando contestualmente l'obiettivo primario del massimo contenimento degli spostamenti nel territorio dei lavoratori dipendenti, si articolano e sviluppano secondo le linee di seguito indicate:
 - i servizi qualificati come essenziali, consistenti nelle attività di protezione civile, nelle attività di competenza della Polizia Provinciale, nelle attività svolte dai nuclei operativi di manutenzione della rete viaria e dei fabbricati provinciali proseguono in deroga alle misure straordinarie, secondo le direttive gestionali impartite dai rispettivi dirigenti e responsabili competenti;
 - vengono individuati i seguenti ambiti organizzativi, per i quali i dirigenti competenti dovranno assicurare, per lo svolgimento di attività gestionali indifferibili e non attuabili con modalità alternative, la presenza del sufficiente numero di lavoratori presso la sede di lavoro: Ufficio di Presidenza; Segreteria Generale; Sistemi Informativi; Protocollo; Gestione del Personale; Servizi Finanziari; la presenza presso la sede di lavoro dovrà essere disposta dai predetti dirigenti limitatamente all'attuazione delle attività gestionali non efficacemente eseguibili da remoto mediante l'impiego di strumenti informatici;
 - i lavoratori che non hanno utilizzato giornate di ferie arretrate, maturate in annualità precedenti al 2019, verranno posti d'ufficio in congedo ordinario dai rispettivi dirigenti per l'intero periodo di efficacia dell'emergenza e quindi fino al 3 aprile 2020 ad esaurimento delle stesse ferie arretrate;
 - il restante personale dipendente viene posto in condizione di effettuare, per l'intero periodo dell'emergenza, le attività lavorative da remoto, presso la propria residenza senza effettuare spostamenti presso la sede di lavoro; ciò mediante la messa a disposizione di n.20 collegamenti VPN e dotazione di strumentazione informatica di proprietà dell'Ente, nonché, per le restanti postazioni, mediante impiego di strumentazioni personali ed accesso mediante collegamento Internet ai seguenti applicativi gestionali: piattaforma fatturazione elettronica; gestione ciclo della performance; posta elettronica; clavis biblioteche; ogni altro portale disponibile in rete Internet; si demanda al dirigente del Servizio "Sistemi Informativi", in collaborazione con gli altri dirigenti di Settore, l'adozione delle misure organizzative necessarie per dar corso all'operazione di che trattasi, nonché quanto ritenuto utile per la verifica dell'andamento della stessa durante il periodo dell'emergenza, anche al fine di testarne le eventuali necessità di implementazione per l'affinamento dell'efficacia gestionale del lavoro agile;
 - il personale di cui al punto precedente, che sviluppa l'attività lavorativa da remoto, potrà essere chiamato dal dirigente competente ad accedere alla sede di lavoro, per dar corso ad eventuali adempimenti gestionali di competenza non diversamente eseguibili;

- il personale di qualifica dirigenziale – durante il periodo dell'emergenza – effettuerà le prestazioni lavorative di competenza in conformità a quanto previsto dall'art.16 del CCNL 10.4.96 , facendo in modo, in ogni caso, di limitare la presenza in servizio sul luogo di lavoro al tempo strettamente necessario all'assolvimento degli adempimenti non gestibili da remoto.

Como
Lì, 12/03/2020

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
BONGIASCA FIORENZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)